

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 26-216

Edilizia residenziale pubblica, intervento destinato alle finalita' di cui all'art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179. Ente attuatore Comune di Torino, rilocalizzazione del finanziamento (euro 2.545.099,60) nell'area "Veglio" ed assegnazione di quota parte per l'importo di euro 254.510,00 a valere sulle disponibilita' della legge 179/92. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente oggetto “Norme in materia di edilizia sociale” sono entrate in vigore le nuove norme per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed è stata pertanto abrogata la L.R. n. 11/93; nel particolare l’art. 54, comma 8, ha stabilito che per quanto attiene le Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) operanti presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali, le stesse restavano in carica fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 39, comma 2, della legge stessa;

con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo regolamento dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell’art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010; tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e pertanto da tale data è venuta meno l’operatività delle C.T.C.. Ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013 l’esame dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate (S.T.D.) le quali ai sensi del successivo art. 5 esprimono un parere o una presa d’atto;

con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all’art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni “nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni”. Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all’art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all’art. 4 della legge n. 179/92;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 ad oggetto:”Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)” ha proceduto ad approvare le modalità per l’attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare per le finalità di cui all’art. 4 della legge n. 179/92;

con la determinazione dirigenziale regionale n. 65 del 27 maggio 1999, allegato D, sono stati elencati gli interventi localizzati a valere sui fondi del quadriennio 1992-95 della citata legge n. 179/92 destinati alle particolari categorie sociali, tra i quali risulta esservi quello previsto nell'area "Venchi Unica" di proprietà del Comune di Torino, importo localizzato € 2.545.099,60 (lire 4.928.000.000);

il competente Settore regionale, relativamente all'intervento previsto nel Comune di Torino, in considerazione del tempo intercorso e dell'assenza di informazioni circa le procedure poste in essere per addivenire all'attuazione, con la nota del 17 luglio 2008 richiedeva all'ente il relativo aggiornamento;

la Città di Torino con la nota del 29 settembre 2008 nell'informare sullo stato delle procedure in atto, confermava l'intendimento di mantenere la localizzazione del finanziamento nell'area "Venchi Unica" per la realizzazione dell'intervento da destinare a residenze per anziani, ma nell'ambito delle finalità e dei criteri di assegnazione degli alloggi vigenti per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ciò in considerazione della grave situazione di emergenza abitativa esistente nel territorio comunale. Per quanto concerneva invece l'attuazione dell'intervento, il Comune prospettava la possibilità di procedere alla realizzazione dell'opera avvalendosi dell'A.T.C. di Torino, alla quale sarebbe stato concesso in diritto di superficie il lotto relativo;

il competente Settore regionale con la nota del 30 ottobre 2008, nel prendere atto delle motivazioni rappresentate dal Comune, al fine di poter assumere il provvedimento di autorizzazione alla variazione della tipologia d'intervento mantenendo in essere il finanziamento localizzato, richiedeva di acquisire dagli enti in argomento copia dei rispettivi provvedimenti con i quali venivano stabiliti i reciproci impegni in merito all'attribuzione del finanziamento ed all'attuazione dell'intervento. Con la citata nota si evidenziava inoltre la possibilità di assegnare con il provvedimento regionale un anticipo per le spese di progettazione, subordinando l'assegnazione della restante parte del finanziamento a seguito dell'acquisizione del parere favorevole della C.T.C. di Torino sul progetto dell'opera;

il Comune di Torino a seguito di ulteriori valutazioni, con la nota del 27 febbraio 2009 comunicava l'intenzione di voler addivenire direttamente alla realizzazione dell'intervento nell'area "Venchi Unica" e conseguentemente richiedeva che il finanziamento restasse in capo alla Città. Con la nota regionale del 13 marzo 2009, nel prendere ulteriormente atto della scelta operata, si evidenziava che al fine di assegnare la quota parte del finanziamento localizzato era necessario acquisire il parere favorevole della C.T.C. (ora S.T.D.) di Torino sul progetto dell'opera unitamente al provvedimento comunale di approvazione dello stesso;

il Comune con la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 00745/047 del 23 febbraio 2010 ha approvato il progetto preliminare dell'opera di "Ristrutturazione Urbanistica area Venchi Unica compresa tra via Vandalino, corso Marche in Torino, per la realizzazione di edilizia abitativa pubblica sovvenzionata", per un importo complessivo ammontante ad € 4.000.000,00. A seguito del parere negativo espresso dalla Provincia di Torino in merito alla fattibilità dell'intervento edilizio, in esito alla riunione del Tavolo Tecnico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di corso Marche svoltasi in data 11 novembre 2011, risultava non più possibile procedere con l'attuazione del programma costruttivo previsto sull'area "Venchi Unica";

il Comune con la nota del 19 febbraio 2013 rappresentava la possibilità di poter utilizzare il finanziamento di cui all'art. 4 della legge n. 179/92 nell'area "Veglio" ed a tale fine richiedeva la rilocalizzazione in tale ambito urbano. Con la nota regionale del 21 giugno 2013 nell'esprimere un

assenso di massima alla proposta avanzata, si richiamava la necessità di acquisire copia del provvedimento comunale di approvazione della richiesta di rilocalizzazione nell'area "Veglio" del finanziamento da destinare alle finalità di cui all'art. 4 della legge 179/92, ciò a rettifica della precedente deliberazione comunale del 23 febbraio 2010 che prevedeva invece l'attuazione dell'intervento nell'area "Venchi Unica";

il Comune con la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 00775/070 del 25 febbraio 2014 avente oggetto: "Approvazione della terza rimodulazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nella zona di barriera di lanzo (Area ex Veglio)" ha approvato, tra l'altro, a rettifica della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 23 febbraio 2010, la rilocalizzazione del finanziamento di cui all'art. 4 della legge n. 179/92 dall'area "Venchi Unica" all'area "Veglio" e con la nota del 12 marzo 2014 ha trasmesso al competente Settore regionale copia del relativo provvedimento;

valutato che sulla base di quanto assunto dal Comune di Torino in data 25 febbraio 2014 risulta possibile autorizzare la rilocalizzazione del finanziamento di cui all'art. 4 della legge n. 179/92 (importo € 2.545.099,60) nell'area "Veglio", nonché opportuno assegnare al Comune di Torino, quale anticipo per la progettazione dell'intervento l'importo di € 254.510,00 (pari al 10% del finanziamento localizzato), a valere sulle disponibilità finanziarie della legge n. 179/92, demandando ad un successivo provvedimento regionale l'assegnazione del restante importo localizzato, pari ad € 2.290.589,60, a seguito dell'acquisizione, ai sensi del vigente regolamento n. 4/R/2013, del parere favorevole espresso dalla S.T.D. di Torino sul progetto dell'opera unitamente al provvedimento comunale di approvazione dello stesso. Con il provvedimento regionale di assegnazione della seconda parte del finanziamento localizzato, verrà altresì indicato al Comune il termine per addivenire all'inizio dei lavori, così come stabilito dalla legge n. 179/92 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale,

visto l'art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 46-20721 del 7 luglio 1997;

vista la D.D. n. 65 del 27.5.1999;

vista la legge regionale n. 3 del 17.2.2010 e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. n. 4/R del 21.2.2013;

vista la deliberazione del Comune di Torino n. mecc. 2014 00775/070 del 25.2.2014;

unanime,

delibera

1) di rilocalizzare il finanziamento di € 2.545.099,60 nell'area denominata "Veglio" del Comune di Torino, per le finalità di cui all'art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

2) di assegnare al Comune di Torino, ente attuatore dell'intervento, quale anticipo per la progettazione l'importo di € 254.510,00 a valere sulle disponibilità finanziarie della legge n. 179/92 e di demandare ad un successivo provvedimento regionale l'assegnazione della seconda parte del finanziamento localizzato, pari ad € 2.290.589,60, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla S.T.D. di Torino sul progetto dell'opera e del provvedimento comunale di

approvazione dello stesso, e l'indicazione dei termini per addivenire all'inizio dei lavori ai sensi della legge n. 179/92 e s.m.i.;

3) di dare atto che a seguito dell'assegnazione dell'anticipazione di cui al precedente punto 2), verrà attribuito all'intervento uno specifico numero di programma (P.I.).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)